



STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

Per effetto del d.lgs. 117/2017 e s.m.i. la Fondazione ISTITUTO PIETRO CADEO ONLUS, già ex. I.P.A.B. (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza), assume la denominazione "FONDAZIONE PIETRO CADEO ETS" con i requisiti di Ente del Terzo Settore ai sensi del d.lgs. 117/2017 e s.m.i. L'acronimo ETS sarà utilizzato nella denominazione, in ogni segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione ha sede in Chiari, V.le Pietro Cadeo, 13 (tredici) ed esplica la propria attività nell'ambito della Regione Lombardia.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata agli Enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l'Organizzazione è iscritta.

Essa risponde al Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017 s.m.i.) e ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile.

Si regola, altresì, secondo le disposizioni in materia di riordino del servizio del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla Legge 8 novembre 2000 n.328, al D.Lgs. 4 maggio 2001 n.201 ed alla Legge Regionale 13 febbraio 2003 n.1.

Art. 2 - Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, esercitando in via esclusiva una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 5 comma 1 del d.lgs 117/2017 e s.m.i. aventi ad oggetto i punti:

- a) interventi e servizi sociali;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie.

In particolare si propone di:

- a) ospitare per libera scelta delle stesse, le persone anziane o inabili, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti;
- b) fornire agli ospiti o agli utenti prestazioni sanitarie, socio-sanitarie, assistenziali, socio-culturali, ricreative, sanitario-riabilitative, finalizzate alla cura ed al mantenimento dell'autonomia;
- c) accogliere ospiti non autosufficienti in strutture protette quali le "Residenze sanitarie assistenziali" con l'organizzazione e l'erogazione di servizi e prestazioni di ricovero pieni sia di carattere sanitario che socio-assistenziale;
- d) accogliere ospiti parzialmente autosufficienti in strutture protette con ricovero diurno (Centro Diurno Integrato) sia di carattere sanitario che socio-assistenziale;
- e) attivare iniziative di formazione tecnico-scientifica e di ricerca nel campo della riabilitazione e dell'assistenza agli anziani, promuovendo la diffusione della cultura geriatrica, anche a favore dei propri operatori;
- f) adeguare costantemente le prestazioni ed i servizi erogati alle indicazioni legislative nazionali e regionali, nonché all'evoluzione dei nuovi bisogni emergenti della popolazione anziana o in stato di bisogno;
- g) promuovere periodicamente momenti di partecipazione e di confronto con le istituzioni del territorio, con le forze sociali e del terzo settore in esso operanti e favorire l'integrazione del volontariato;
- h) promuovere, mediante l'apertura dei servizi al territorio se ed in quanto possibile, interventi nei confronti della famiglia o delle reti amicali e parentali degli

anziani in stato di bisogno, per mantenerli il più a lungo e nel migliore dei modi possibile presso il proprio domicilio, evitando di ricorrere così ai ricoveri "impropri";

i) partecipare alla progettazione ed alla gestione del sistema integrato delle reti di servizi alla persona, anche mediante una diversificazione dell'offerta delle proprie prestazioni negli ambiti assistenziale, socio-assistenziale, sanitario e riabilitativo;

l) fornire servizi socio-sanitari, sanitari e riabilitativi al territorio anche attraverso convenzioni;

m) collaborare con le strutture ambulatoriali ed ospedaliere e con i medici di medicina generale;

n) assicurare agli ospiti l'assistenza religiosa;

o) curare l'aggiornamento continuo del personale e dei volontari che collaborano con la Fondazione.

La Fondazione attiva ed eroga le suindicate attività in ragione dei bisogni degli utenti che ad essa si rivolgono con priorità ai cittadini di Chiari.

A norma dell'art. 6 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i. si possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'art.5 dello stesso d.lgs., a condizione che vengano deliberate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni propri immobili e mobili di proprietà della Fondazione alla data di modifica del presente statuto o successivamente acquisiti.

Tale patrimonio potrà venire alimentato con donazioni mobiliari e immobiliari, obblazioni, legati ed erogazioni di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento e anche mediante raccolta fondi ai sensi dell'art.7 d.lgs. 117/2017.

È costituito comunque un patrimonio minimo di euro 30.000,00 (trenta mila euro) ai sensi dell'art. 22 comma 4 del d.lgs. 117/2017.

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

Art. 4 - Entrate

Le entrate della Fondazione sono costituite:

a) dai redditi del proprio patrimonio;

b) da ogni eventuale elargizione o contributo di terzi destinati a finanziare iniziative specifiche e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

c) da ogni reddito derivante da beni temporaneamente affidati alla Fondazione, anche fiduciariamente;

d) dall'esercizio di attività accessorie, connesse o strumentali agli scopi della Fondazione;

e) dall'introito di rette, tariffe e contributi versati da enti o persone a titolo di concorso al costo dei servizi e prestazioni erogate dalla Fondazione;

f) dall'introito dei contributi regionali stabiliti per le diverse categorie di ospiti o di utenti dei servizi erogati.

Art. 5 - Organi

Sono organi della Fondazione:

1) Il Presidente;

2) Il Consiglio di Amministrazione;

3) L'Organo di Controllo.

Art. 6 - Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, nella adunanza di insediamento e rimangono in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nomina e revoca di procuratori e con la funzione di sottoscrivere accordi e convenzioni con altri soggetti.

Il Presidente:

- 1) determina l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- 2) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- 3) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- 4) sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'ente;
- 5) esercita la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
- 6) esercita le funzioni che gli possono essere delegate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione con delibera che determina i limiti della delega;
- 7) assume, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo, nella seduta immediatamente successiva e comunque entro il termine improrogabile di 30 (trenta) giorni dalla data di assunzione del provvedimento;
- 8) sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche e con gli operatori privati.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il vice Presidente.

In assenza di quest'ultimo ne farà le veci il Consigliere con maggior anzianità di membro del Consiglio di Amministrazione e, in caso di parità di anzianità, il più anziano di età.

Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri nominati nel seguente modo:

due membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, tra i cinque membri in carica, scegliendo persone iscritte nell'elenco di nominativi di cui all'art. 11, al fine di garantire la continuità della gestione.

Un membro è nominato dal Comitato Ospiti-Parenti, scegliendo dall'elenco di nominativi predisposto secondo l'art. 11 dello Statuto. Il Comitato Ospiti-Parenti è convocato, per questo adempimento, dal Presidente della Fondazione Pietro Cadeo almeno tre mesi prima della scadenza.

Due membri sono nominati dalla Giunta del Comune di Chiari scegliendo dall'elenco di nominativi predisposto secondo l'art. 11 dello Statuto.

Il Presidente darà comunicazione della necessità di provvedere alla nomina al soggetto che ne è titolare almeno tre mesi prima della scadenza. Contestualmente consegnerà una copia dello Statuto ed una copia dell'elenco di nominativi predisposto secondo l'art. 11 dello Statuto.

Venti giorni prima della scadenza dell'organo il Presidente convocherà il Consiglio di Amministrazione per nominare i membri eventualmente non ancora nominati dagli aventi diritto scegliendo dall'elenco di nominativi predisposto secondo l'art. 11 dello Statuto.

Non esiste alcun vincolo di mandato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione e l'Ente che li ha nominati.

L'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica o politico-associativa rivestita nel Comune sede della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati, per non più di due volte consecutive.

Il Consiglio di Amministrazione di nuova nomina si insedia, su convocazione del Presidente uscente, entro i quindici giorni successivi la data di scadenza del consiglio uscente.

In caso di inadempienza da parte del Presidente uscente provvede alla convocazione l'Organo di cui all'art. 13 dello Statuto.

Art. 8 - Decadenza, esclusione ed indennità dei membri del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica:

- a) dopo tre assenze consecutive non giustificate;
- b) per sopravvenute condizioni di incompatibilità;
- c) per trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del c.c.

Possono inoltre essere esclusi dal Consiglio di Amministrazione per le seguenti cause:

- a) per il mancato rispetto di norme statutarie e/o regolamentari;
- b) per il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio od al buon nome della Fondazione.

La decadenza o l'esclusione è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione a scrutinio segreto con il voto favorevole dei tre quinti dei Consiglieri in carica.

In caso di decadenza, dimissioni od esclusione di uno o più consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione.

Contemporaneamente consegnerà una copia dell'elenco di nominativi predisposto secondo l'art. 11 (undici) dello Statuto.

Anche in questo caso valgono le regole di nomina valide per la scadenza naturale. Se passati tre mesi dalla comunicazione l'avente diritto non provvede alla nomina, la competenza della stessa sarà del Consiglio di Amministrazione scegliendo dall'elenco di nominativi predisposto secondo l'art. 11 (undici) dello Statuto.

I Consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposta una indennità fissata dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche l'entità a norma dell'art. 8 comma 2 lett. b del d.lgs. 117/2017.

Art. 9 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) predisporre ed approvare il bilancio, il bilancio sociale e la relazione morale della Fondazione;
- b) predisporre ed approvare documenti di programmazione economica annuale e pluriennale;
- c) adottare consulenze, approvare regolamenti;
- d) programmare gli indirizzi per l'attività e la gestione ordinaria, ai quali dovrà uniformarsi l'azione gestionale del Direttore;

- e) deliberare sulle erogazioni della Fondazione e sugli investimenti del patrimonio per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- f) deliberare le modifiche allo Statuto, su proposta del Presidente o di tre Consiglieri;
- g) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- h) nominare, su proposta del Presidente, il Direttore della Fondazione, stabilire termini del suo rapporto contrattuale con la Fondazione ed i relativi compensi;
- i) stabilire le rette e le tariffe per il concorso degli utenti al costo dei servizi erogati;
- l) nominare l'Organo di Controllo.

Le competenze elencate non sono delegabili.

Art. 10 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso scritto, recapitato almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria per l'approvazione del bilancio ed in via straordinaria quando il Presidente, od almeno tre consiglieri, lo ritengano opportuno.

In casi d'urgenza può essere convocato a mezzo telefono o altro strumento informatico.

Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Alle riunioni del consiglio di Amministrazione partecipa con funzioni consultive, senza diritto di voto, il Direttore della Fondazione.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 11 - Elenco di nominativi per scegliere i componenti del Consiglio di Amministrazione

Con frequenza triennale il Presidente predisporrà un elenco di nominativi da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione da dove scegliere, a norma dell'art. 7 (sette), i membri del Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere inseriti nell'elenco dei nominativi coloro che ricoprono la carica di segretario e di membro del direttivo di partiti politici o liste civiche nel Comune di Chiari, nonché i Consiglieri comunali, gli Assessori ed il Sindaco del Comune di Chiari. Non possono, inoltre, essere inseriti nell'elenco i loro parenti fino al secondo grado e gli affini.

L'elenco dei nominativi avrà validità triennale. Tutti i nominativi da inserire in elenco dovranno essere scelti tra le persone che si sono distinte nella comunità per le loro capacità e per la loro competenza, per il loro operato nel campo del sociale no profit, nonché per disponibilità a prestare il proprio operato nell'esclusivo interesse della Fondazione.

Per la ricerca dei nominativi da inserire nell'elenco, sarà data la massima pubblicità sui giornali locali e sul sito internet.

La procedura di acquisizione delle domande e d'inserimento dei nominativi nell'elenco è demandata ad un regolamento interno.

L'Organo di Controllo di cui all'art. 13 dello Statuto controllerà che tutta la procedura sia trasparente.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare l'acquisizione di

ulteriori disponibilità per integrare l'elenco dei nominativi.

Art. 12 - Il Direttore Generale

Il Direttore Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione, ha la responsabilità dell'attività gestionale della Fondazione.

In particolare:

- a) vigila in ordine al corretto funzionamento dell'ente e dei servizi erogati e coordina l'attività dei dipendenti mediante conferenze di servizio e/o direttive scritte, conformi alla carta dei servizi dell'ente;
- b) svolge attività propositiva e propulsiva;
- c) istruisce le deliberazioni e provvede ai relativi atti e ai provvedimenti di sua competenza;
- d) è responsabile della gestione ordinaria finanziaria tecnica e amministrativa della fondazione e, come tale adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno e risponde dei risultati ottenuti.

Il Direttore, con riferimento all'art. 10 del presente Statuto, partecipa con funzioni di Segretario alle riunioni del Consiglio di amministrazione e ne redige i verbali, che sottoscrive con il Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Direttore, tali funzioni saranno affidate a uno dei Consiglieri intervenuti.

Art. 13 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo ha i requisiti, le competenze e svolge le attività previste dall'art. 30 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i.

L'Organo è monocratico, dura in carica tre anni e può essere riconfermato per non più di tre volte. All'Organo di Controllo è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti della tariffa professionale nonché di quanto previsto dal D.P.R. 10/10/1994 n. 645 e dal D.L. 21/06/1995 n. 239, convertito in L. 03/03/1995 n.336 e dal D.M. 02/09/2010 n. 169 e successive modificazioni per il Presidente del Collegio Sindacale delle S.p.A.

L'Organo può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

In particolare l'Organo di Controllo ha funzioni di controllo amministrativo contabile e deve verificare la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ai fini dell'esercizio del controllo. Di ogni rilievo effettuato viene riferito al Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

Art. 14 - Libri Verbali

Sono tenuti libri verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo ove dovranno essere riportate, in ordine cronologico, le relative deliberazioni; i verbali dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Verbalizzante di ogni riunione ed approvati dall'Organo cui si riferiscono nella riunione successiva.

Art. 15 - Bilancio

Gli esercizi decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio dovrà essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il bilancio dovrà rispondere ai requisiti della chiarezza e della completezza e dovrà essere accompagnato da relazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle

attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Il servizio di cassa è affidato ad un istituto bancario di notoria solidità designato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Utili di Esercizio

Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione dovranno essere, obbligatoriamente e interamente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione e precisamente nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria.

Durante la vita della Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio, ai sensi dell'art.8 del d.lgs. 117/2017, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 17 - Rette di partecipazione degli utenti al costo dei servizi

Il Consiglio di Amministrazione si atterrà al principio di un corretto rapporto tra i costi complessivi dei servizi erogati agli ospiti e utenti e le corrispondenti entrate derivanti dai finanziamenti regionali ai fini della determinazione del contributo o retta da richiedere all'ospite, all'utente e/o ai parenti.

Art. 18 - Estinzione della Fondazione

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto, obbligatoriamente e con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad altra Organizzazione iscritta al Registro degli enti del terzo settore con la medesima finalità, preferibilmente nel comune dove ha sede la Fondazione, sentiti gli organismi di controllo previsti dalla legislazione nazionale e regionale e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del d.Lgs. n. 117/2017, salva diversa destinazione imposta dalla legge. Con la suddetta delibera il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sceglierà anche l'Organizzazione alla quale erogare il patrimonio residuo.

Art. 19 - Norme residuali

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, s'intendono richiamate le norme contenute nel d.lgs. 117/2017 e s.m.i., le norme del codice civile in tema di fondazioni riconosciute e alle Leggi che venissero successivamente emanate in materia di Enti del Terzo settore.

Eventuali previsioni del presente Statuto in contrasto con la normativa in materia di Enti del Terzo settore devono intendersi automaticamente sostituite conformemente alla normativa stessa.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà adeguare al presente Statuto i regolamenti interni.

Art. 20 - Norma transitoria

L'acronimo ETS acquisirà piena efficacia (integrando automaticamente la denominazione) solo a seguito della iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e successivamente al decorso dei termini di cui all'art. 104, comma II del Codice del Terzo Settore.

Sino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni fiscali (che, ai sensi dell'art. 104, comma II del Codice del Terzo Settore, diverranno efficaci solo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui la Commissione Europea avrà autorizzato le misure sottoposte al suo vaglio e, in ogni caso, sarà entrato in funzione il Registro Unico), la Fondazione continuerà a qualificarsi come ONLUS utilizzando nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS, previsti dal D. Lgs. n. 460/1997.

Le nuove regole statutarie, laddove incompatibili con la disciplina delle "ONLUS",

entrano in vigore a seguito della decorrenza dei termini di cui all'art. 104, comma II del Codice del Terzo Settore.

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione della Fondazione nel Registro medesimo.

Antecedentemente al decorso dei termini indicati dall'art. 104, comma II del Codice del Terzo Settore, è fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle direttamente connesse, secondo la definizione e nei limiti indicati D.Lgs. n. 460/1997.

In caso di estinzione della Fondazione antecedentemente al decorso dei termini di cui all'art. 104, comma II del Codice del Terzo Settore, il patrimonio sarà devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di altre ONLUS indicate dal Consiglio di Amministrazione che abbiano finalità analoghe a quelle della Fondazione.

La prima nomina dell'Organo di Controllo avrà una durata tale da allinearne la scadenza a quella del Revisore Unico.

Il Consiglio di Amministrazione in carica all'atto dell'approvazione del presente Statuto resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

Chiari, 3 dicembre 2019

F.to Massafra Giovanni

F.to Consoli Andrea

F.to Delfrate Gianmario

F.to Alessandro Basorini

F.to Carniato Egidio

F.to Emanuele Sigalini

F.to Antonella Rebuffoni, Notaio